di Gianluca Fazzolari* e Raffaele Chianca**

Quando la realtà supera la fantasia

Ci sono questioni incredibili e straordinarie oltre la più fantasiosa realtà!

Il contesto internazionale vede lo spostamento di masse di migranti che, una volta stabilitesi più o meno o legittimamente in un determinato territorio, ma questa - se vogliamo - è un'altra faccia della stessa medaglia, allorquando si mettono alla guida di un veicolo entrano inevitabilmente a far parte della generalità del fenomeno circolatorio, condizione quest'ultima che, notoriamente anche nei Paesi di provenienza, necessità di un titolo a condurre… ecco allora che in qualche modo per alcuni, che non possono o non vogliono conseguire legittimamente un titolo di guida, diventa necessario ricorrere ad alcuni stratagemmi per passare indenni i controlli da parte dei servizi di polizia stradale…

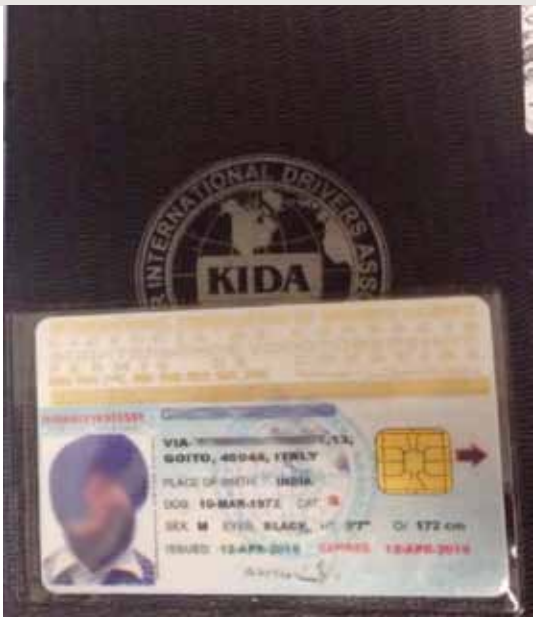

Il caso in esame, segnalato da un nostro referente, e che riteniamo valga la pena di essere commentato, è quello relativo all'avvenuta traduzione con conseguente asseverazione da parte del Tribunale di Mantova, di un permesso internazionale di guida di fantasia, quindi da considerare falso in quanto atto a ledere la fede pubblica.

Il fatto strano non è tanto quello relativo alla circostanza che il documento, seppure falso, sia stato tradotto ed asseverato, al riguardo ne abbiamo visti altri e non si può certo pretendere che sia il traduttore, che il funzionario del Tribunale che assevera la traduzione, siano in grado di riconoscere un falso, questi, ciascuno per quanto gli compete, si limitano a svolgere le rispettive mansioni senza porsi altri o particolari problemi.

Ciò che ha veramente dell'assurdo in tutta la vicenda, è che si proceda a tradurre un permesso internazionale di guida, quando la natura stessa del documento è quella di "tradurre", o meglio, rendere comprensibili alcune informazioni contenute nella patente di guida nazionale non conforme, equiparando il documento in questione ad una traduzione della patente di guida nazionale.

TRIBUNALE DI MANTOVA
Cancelleria Della Volontaria Giurisdizione

N. ____ Vol.
N. ____ Cron.

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

Addì 19 APR 2016 nella Cancelleria dell'Interno Tribunale, avanti al Funzionario sottoscritto, è comparso il signor ____ nato a JALANDHAR (INDIA) il 11/03/1972 residente GOITO, ____ identificato a mezzo AV 4440 ____

☐ Il quale ha presentato la relazione che precede, composta da n. ____ facciate chiedendo di asseverarla con giuramento.

☑ Il quale chiede di asseverare con giuramento l'acclusa traduzione dalla lingua INGLESE alla lingua ITALIANO composta da n. 1 pagine

Il Funzionario, previe le ammonizioni di legge, invita il comparente al giuramento di rito, che egli presta, ripetendo:

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità"

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PERITO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

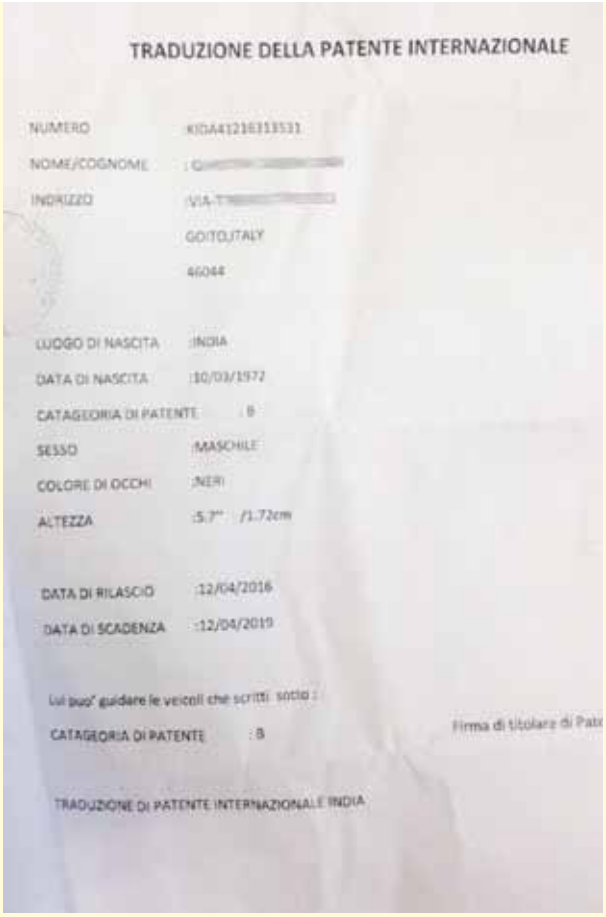

TRADUZIONE DELLA PATENTE INTERNAZIONALE

NUMERO KIDA41216313531
NOME/COGNOME : [redacted]
INDIRIZZO :VIA [redacted]
GOITO,ITALY
46044

LUOGO DI NASCITA :INDIA
DATA DI NASCITA :10/03/1972
CATAGEORIA DI PATENTE : B
SESSO :MASCHILE
COLORE DI OCCHI :NERI
ALTEZZA :5.7" /1.72cm

DATA DI RILASCIO :12/04/2016
DATA DI SCADENZA :12/04/2019

Lui puo' guidare le veicoli che scritti sotto :
CATAGEORIA DI PATENTE : B

Firma di titolare di Pat

TRADUZIONE DI PATENTE INTERNAZIONALE INDIA

Fatta questa premessa che trae origine dalla più straordinaria e fantasiosa realtà, è allora forse il caso di ribadire, in alcuni punti, i principi di base che non sempre vengono ricordati:

Il permesso o la patente internazionale di guida di per se non è un documento che abilita alla conduzione dei veicoli

L'abbiamo detto (ma anche scritto!) in tutti i modi possibili, il titolo che autorizza alla guida di un veicolo stradale è la "patente di guida nazionale"; tutte le convenzioni internazionali sulla circolazione stradale, da quelle più lontane nel tempo alle più recenti, indicano la "patente di guida nazionale" come l'unico titolo valido a condurre! Concetto, quest'ultimo, da sempre recepito nell'ordinamento giuridico nazionale, e che riconosce detto documento come unico titolo che abilita alla guida sia nazionale che internazionale.

È allora pacifico ritenere, a nostro modesto avviso, che chi non è in grado di esibire una patente di guida nazionale, ed in luogo di essa esibisce una permesso o una patente internazionale - *nonostante quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno Servizio Polizia stradale attraverso la nota n. 300/A/8581/17/106/15 del 13 novembre 2017* -, debba essere passibile della violazione di cui l'art.116, comma 15 e 17, C.d.S.; ciò in relazione al principio secondo cui uno straniero, ed in alcuni casi anche un cittadino unionale, che conduce un veicolo sul territorio nazionale, debba essere in grado di dimostrare (LUI) di essere titolare di una patente di guida. Condizione che può essere soddisfatta in un unico modo: quello di mostrare - *delitti contro la fede pubblica a parte* - al personale di polizia operante il titolo abilitativo!

Il permesso o la patente internazionale di guida devono essere conformi ai modelli previsti dalle convenzioni internazionali sulla circolazione stradale

A nessuno è consentito utilizzare permessi o patenti internazionali non conformi alle convenzioni internazionali.
Sia la convenzione di Parigi del 1926, che le successive di Ginevra del 1949 e di Vienna del 1968, hanno previsto modelli specifici per tali documenti.

Sostanzialmente si tratta di libretti a più pagine che hanno lo scopo di rendere comprensibile il contenuto di una patente

di guida nazionale quando questo non è conforme ai modelli previsti dalle convenzioni di riferimento.
Per quanto riguarda le caratteristiche del permesso internazionale conforme, prendiamo ad esempio quello di cui alla Convenzione di Vienna 1968, le cui caratteristiche sono fissate nell'allegato 7, dal quale si ricava che si tratta di un documento costituito da: un libretto di formato A6 (*148x105 mm per ciascuna pagina*) la cui copertina è di colore grigio, in cartoncino, e le pagine interne sono bianche.

Avendo la funzione di "tradurre" il documento non conforme si prevede che:
• nelle pagine interne bianche devono comparire obbligatoriamente almeno scritte in lingua inglese, spagnola e russa.
• nella prima pagina fronte e retro, le scritte riportate devono essere nella lingua dello Stato d'origine.
• le ultime due pagine affiancate (in cartoncino), devono essere scritte in lingua francese.

Rispetto invece alla sua conformazione e compilazione:
• Il permesso internazionale può essere rilasciato esclusivamente a coloro che sono già titolari di patente di guida in corso di validità.
• Le indicazioni in essa riportate devono essere manoscritte o dattiloscritte.
• I caratteri utilizzati saranno latini o in corsivo detto inglese
• Sulla copertina deve essere indicato il nome dello Stato rilasciante con eventuale sigla distintiva.
• Sulla copertina deve esservi il riferimento alla Convenzione a cui lo stesso si riferisce.
• Sulla copertina deve esservi timbro o sigillo dell'autorità e firma.
• Sul documento dovrà essere riportato il numero della patente nazionale.
• Sul documento dovrà essere indicato che lo stesso NON ha validità nello Stato di origine e dovranno essere riportati i nomi degli eventuali Stati in cui non è valido.
• Sul documento deve essere indicato che il titolare della patente non è esonerato in alcun modo dall'obbligo di conformarsi ai regolamenti degli Stati dove viene utilizzato il documento.
• Nello spazio relativo ai dati del conducente dovranno comparire 1) Cognome, 2) Nome, 3) Luogo di nascita, 4) Data di nascita , 5) Domicilio.

In fine la validità della Permesso Internazionale NON può essere in nessun caso superiore a quella della patente nazionale e può avere validità massima di 3 anni .
I permesso Internazionale cessa la sua validità in uno Stato dal momento in cui il titolare vi stabilisce la propria residenza "abituale" (*non si fa riferimento alla residenza anagrafica*).

In alternativa al permesso o alla patente internazionale di guida è possibile utilizzare una traduzione della patente.

La traduzione è richiesta quando la "*patente di guida*" o il "*permesso internazionale*" non recano le caratteristiche previste dalle convenzioni internazionali sulla circolazione stradale di Ginevra del 1949, e di Vienna del 1968.

Per quanto riguarda la normativa italiana, tale previsione si ricava dalla novellata formulazione dell'art. 135 del vigente C.d.S. il quale al comma 1, testualmente recita:

"Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente."

Quindi nell'attuale formulazione il comma 1 dell'art. 135 del C.d.S. fa chiaro ed univoco riferimento alla traduzione ufficiale in lingua italiana che deve accompagnare la patente di guida straniera, alternativamente al possesso di un permesso internazionale.

Al fine di mantenere il valore legale di un documento in lingua diversa da quella italiana, ed in particolare quando il documento in questione deve essere prodotto presso un ente o un'istituzione, è necessario ricorrere ad una traduzione ufficiale asseverata, anche nota come "traduzione giurata". La procedura di asseverazione si svolge presso il Tribunale, il Giudice di Pace o innanzi ad un Notaio.

La traduzione ufficiale in lingua italiana prevista dal novellato art. 135 del Codice della Strada, riteniamo continui a trovare fondamento nella circolare n. 127 del Ministero dei trasporti del 12 novembre 1981, e nella circolare 47/79 dello stesso dicastero.

Una ulteriore circolare, sempre dello stesso dicastero, la n. 20685/92500 del 15 dicembre 81, chiarisce che per "traduttore ufficiale" deve intendersi chiunque in grado di fornire una traduzione "ufficiale" di un testo straniero, e cioè un soggetto che, particolarmente competente in lingue straniere, è in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della "ufficialità" in forza di una preesistente abilitazione (iscrizione agli albi) o mediante successive procedure (ad esempio il giuramento).

La traduzione della patente di guida, per essere riconosciuta conforme, è solo quella effettuata da:

1. funzionari o addetti alle sedi diplomatiche e Consolari italiane all'estero,
2. funzionari o addetti alle sedi diplomatiche e Consolari estere in Italia,
3. esperti periti iscritti nei registri delle Camere di Commercio, con giuramento davanti al Notaio o Cancelliere Giudiziario (Art. 5 R.D. 9.10.1922 n. 1366).
4. traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000
5. traduttori ufficiali inseriti nell'elenco disponibile presso la Cancelleria del Tribunale.

Per tutto quanto precede è da ritenere senz'altro superata, la circolare del Ministero dei Trasporti – Ispettorato Generale M.C.T.C. – Servizio Motorizzazione, n. 63/62 del 19 settembre 1962, nella parte in cui individua, quale traduttore ufficiale: un ufficio dell'A.C.I., del T.C.I., di un Ente Provinciale per il Turismo, l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, l'Azienda Autonoma, di cura, soggiorno e turismo.

Ecco speriamo di aver fatto un minimo di chiarezza su un caso che, seppur reale, ha superato di gran lunga la fantasia…

***Ispettore Superiore s.U.P.S. della Polizia di Stato**
Direttore II Settore Sezione Polstrada La Spezia

**** Già Ispettore della Polizia di Stato**
Consulente ed esperto internazionale

Riferimenti normativi	Bibliografia
Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 Convenzione di Parigi del 24 aprile 1926 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. R.D. 9.10.1922 n. 1366 Nota n. 300/A/8581/17/106/15 del 13 novembre 2017 Circ. n. 20685/92500 del 15 dicembre 1981 Circ. n. 127 del 12 novembre 1981 Circ. n. 63/62 del 19 settembre 1962	R. Chianca – G. Fazzolari *"Il controllo dei conducenti unionali e stranieri"* Maggioli Modulgrafica www.vehicle-documents.it

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipendono.